

Roma
9 aprile 2020
Prot. UCR/ULS/000686

Agli Associati

Loro Sedi

Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”

Si comunica che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 il Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23.

Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, forniamo subito una prima tempestiva informazione.

Di seguito si illustrano le disposizioni sulle quali si richiama la massima attenzione e l'immediato impegno attuativo degli Associati.

Il Decreto legge, vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza del COVID-19.

ART. 1 - (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE concede - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

- Fino al 31 dicembre 2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s, sono applicate delle condizioni di vantaggio in termini di ammontare massimo dei portafogli, valutazione di accesso al Fondo, percentuali di copertura delle diverse tranches del portafoglio, come specificate al comma 2 del decreto-legge.
- E’ prevista la possibilità di concedere finanziamenti anche in favore delle imprese ubicate nelle Regioni in cui ancora è presente il limite di accesso alla garanzia diretta del Fondo (c.d. “lettera r”).
- Previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia dei confidi a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.
- Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell’agevolazione, mantenendo l’efficacia della garanzia.

Restano ferme le previsioni già contenute nell’articolo 49 del D.L. “cura Italia” e ora presenti all’articolo 13, comma 1, lettere a) (per la parte relativa al massimale di 5 milioni di euro), b), d), e), g), h), i), m), n) del Decreto legge oggetto della presente lettera circolare.

Gianfranco Torriero
Vice direttore generale

Giovanni Sabatini
Direttore generale

Antonio Patuelli
Presidente

ALLEGATO